REGOLAMENTO (CE) N. 2051/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, di cui all'allegato IV della decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (4), le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada sono limitate a non più di 5 000 t all'anno;

considerando che la gestione dell'accordo si basa sulle domande di specifici titoli di esportazione comunitari; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (6); che, inoltre, alle autorità doganali canadesi deve essere presentato un certificato d'identificazione; che occorre definire il modello di tale certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso il Canada di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.

Il quantitativo disponibile per trimestre è di 1 250 t, maggiorato, per quanto riguarda gli ultimi tre trimestri, del quantitativo residuo del trimestre precedente.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie richieste dal Canada e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 2

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato, a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 e di un certificato veterinario che indichi la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni.

Articolo 3

1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura nell'allegato.

Il certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 4.

Oltre che in lingua inglese, gli Stati membri esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso devono essere compilati a penna, in stampatello.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 25.
(5) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(6) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

Articolo 4

1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata, e lo consegna all'interessato, conservandone una copia.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.

Articolo 6

Nel regolamento (CE) n. 1445/95 è inserito il seguente articolo 12 bis:

«*Articolo 12 bis*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni verso il Canada ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (*).

2. La domanda di rilascio di titolo di esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalle autorità canadesi.

3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso, riservata al paese di destinazione, è indicata la sigla "Canada". Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra "0".

5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

— Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la CE y Canadá.

Válido solamente en ... (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar ... kilos (cantidad en cifras y letras).

— Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.

Kun gyldig i ... (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige ... (mængde i tal og bogstaver) kg.

— Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in ... (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über ... kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

— Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και του Καναδά.

Ισχύει μόνο σε ... (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει ... χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

— Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.

Valid only in ... (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed ... kg (in figures and letters).

— Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada.

Uniquement valable en ... (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder ... kg (quantité en chiffres et en lettres).

— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

Valido soltanto in ... (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a ... kg (in cifre e in lettere).

— Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in ... (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan ... kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

— Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em ... (Estado-membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a ... kg (quantidade em algarismos e por extenso).

— Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan ... (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää ... kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

— Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada.

Enbart giltigt i ... (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga ... kg.

6. La domanda di rilascio di titolo può essere presentata soltanto durante la prima decade di ogni trimestre. Tuttavia, per l'ultimo trimestre 1996, le domande possono essere presentate durante la prima decade di novembre.

7. Il terzo giorno lavorativo dopo la scadenza ultima di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.

8. La Commissione decide entro quali limiti possono essere soddisfatte le domande di rilascio di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se la quantità globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

9. I titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni trimestre. Tuttavia, per l'ultimo trimestre 1996, i titoli sono rilasciati il 21 novembre.

10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4 del suddetto regolamento.

(*) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pagina 18.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

EUROPEAN COMMUNITIES

ALLEGATO

1 Exporter	2 Certificate No	**ORIGINAL**
	CERTIFICATE OF IDENTITY **EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL** **TO CANADA**	
3 Consignee		

NOTES

A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy.

B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed.

C. The original must be produced to the customs authorities of Canada.

	4 Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
1		7 Net weight	
2	4 Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	

8 DECLARATION BY THE EXPORTER

The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation (EC) No 2051/96.

At on

(Signature)

9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE

Customs formalities for export to Canada, of the goods covered by this certificate have been completed.

At on

(Signature) (Stamp)